

## Referendum elettorale, l'abrogazione possibile

DI SALVATORE CURRIERI\*

**L**e granitiche certezze espresse su queste colonne dal prof. Salvi circa l'inammissibilità dei due quesiti referendari per l'abrogazione dell'attuale legge elettorale, sui quali in questi giorni si stanno raccogliendo le firme, meritano una replica, soprattutto per rassicurare i cittadini circa la serietà dell'iniziativa politica promossa e l'esito tutt'altro che scontato del giudizio della Corte costituzionale.

Il problema è, infatti, ben più controverso di quel che si vuole far credere, come dimostra appena il fatto che fior di giuristi, ben più autorevoli del sottoscritto (e che certamente il prof. Salvi conosce, tra i quali i proff. Pizzorusso, Luciani, Cerri, Mangiameli, Morrone e Olivetti) da tempo sostengono che l'abrogazione per referendum delle disposizioni dell'attuale legge elettorale che hanno a loro volta abrogato il Mattarellum non comporterebbe alcun vuoto normativo ma, per l'appunto, il ritorno in vigore di quest'ultimo (c.d. reviviscenza).

In assenza di una specifica ed espressa normativa al riguardo, non è affatto detto che, considerata la peculiare natura del mezzo, l'abrogazione per via referendaria, al contrario di quella legislativa, non possa comportare il

ripristino della normativa precedente abrogata. Ciò dovrebbe valere, in particolare, proprio per i referendum elettorali perché consentirebbe per un verso al giudice costituzionale di superare il vuoto normativo paventato dal prof. Salvi; per altro verso agli elettori di potersi finalmente pronunciare su quella legge elettorale attraverso cui principalmente esercitano la loro sovranità (art. 1 Cost.).

È su tale interpretazione sistematica che i giudici costituzionali saranno - per la prima volta ed espressamente - eventualmente chiamati a pronunciarsi. Finora, infatti, essi hanno escluso la suddetta "reviviscenza", ma su ipotesi specifiche, non del tutto assimilabili a quella in esame: la mancanza di una chiara alternativa tra la disciplina di cui si chiedeva l'abrogazione per referendum e quella che sarebbe residuata in caso di esito positivo (così nella sentenza n. 40/1997 sull'inammissibilità del referen-

dum per il ripristino del maestro elementare unico); il vuoto normativo che il referendum, se approvato, avrebbe determinato, come tale in contrasto con gli obblighi comunitari (sentenza n. 31/2000 sull'inammissibilità del referendum abrogativo dell'intero Testo unico sugli stranieri); il riespandersi per competenza della normativa comunitaria una volta abrogata per referendum quella interna (così nella sentenza n. 24/2011).

Infine i due quesiti per il ritorno al Mattarellum sembrerebbero pienamente rispondere ai selettivi requisiti fissati dalla stessa Corte in materia di referendum elettorali. La Corte ha, infatti, sempre ammesso i referendum sulle «leggi elettorali relative alla costituzione ed al funzionamento di organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale», pur essendo esse «da ricondurre fra le leggi costituzionalmente necessarie» (sentenza n. 47/1991), a due condizioni: a) che fosse evi-

dente la finalità intrinseca al quesito, così da rendere consapevole il voto; b) che l'esito referendario non contrastasse con l'indefettibilità delle norme elettorali (sentenza n. 29/1987).

I due quesiti rispondono ad entrambe le condizioni perché: a) il voto degli elettori sarebbe consapevole perché non avrebbe altro scopo che evidentemente il ripristino della legge elettorale abrogata da quella attuale; b) in virtù della suddetta reviviscenza, come detto, l'approvazione dei quesiti referendari non provocherebbe alcun vuoto normativo in materia elettorale ma, per l'appunto, il ripristino del precedente Mattarellum.

Un'ultima considerazione. Come nel 1991 e nel 1993 la strada del referendum, per quanto impervia, appare oggi l'unico strumento in mano ai cittadini per imporre nell'agenda politica il cambiamento dell'attuale legge elettorale, che ha spezzato il rapporto tra elettori ed eletti, sostituendo a questi ultimi un Parlamento di nominati. Basterebbe questa considerazione perché, anziché sostituirsi al giudizio della Corte, tutti ci si impegnasse in questi giorni perché questo obiettivo venga raggiunto.

\*Università Kore - Enna

